

STATUTO Associazione COALA APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (*Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni*), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "COALA APS" (*"Associazione di Promozione Sociale"*), da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino e con durata illimitata.

La variazione della *sede legale* nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica allo statuto.

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo *"Il sostegno operativo ed informativo ai disabili di qualsiasi natura, sia fisica che intellettuale, ed alle loro famiglie"*, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale riportate alle successive lettere a-i-k.

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via *esclusiva o principale* le seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, come riportato nei punti 1-12.

1. Promuovere ed organizzare gli incontri dei genitori di disabili, anche in accordo con altre associazioni, per scambiare idee ed esperienze.
2. Promuovere ed organizzare, attraverso l'opera volontaria dei Soci, ogni attività ed iniziativa atta a favorire l'inserimento dei disabili nella società e nel mondo della scuola e del lavoro, e la loro integrazione a tutti i livelli, onde assicurare la piena realizzazione dei diritti riconosciuti dalla Costituzione e dalla normativa vigente.
3. Mettere in grado i disabili e le famiglie di essere il più possibile autonome offrendo servizi di consulenza piuttosto che di assistenza, informando i genitori dei loro diritti perché possano farli rispettare in modo che i disabili abbiano un ruolo di soggetti di diritti piuttosto che essere soggetti di assistenza.
4. Informare e sensibilizzare cittadini ed istituzioni riguardo ad un positivo rapporto con i disabili, che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà e l'integrazione sociale.

5. Attivare iniziative di ricerca e di analisi sui problemi dell'handicap e del disagio sociale, promuovendo progetti a livello locale utilizzando anche la collaborazione di enti ed associazioni di volontariato.
6. Diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi, e previdenziali di cui possono usufruire tutti i disabili ed adoperarsi per l'applicazione delle leggi esistenti.
7. Stipulare con istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati, convenzioni per lo svolgimento di attività ed iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi sopra indicati.
8. L'incentivazione della coscienza sociale, collettiva e istituzionale in relazione ai problemi connessi alla disabilità, alla persona disabile e alla famiglia del disabile.
9. Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi, così come potrà concorrere alla costituzione di organismi anzidetti.
10. Promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, conferenze, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, ma anche di prodotti editoriali rivolti a far conoscere all'esterno la propria esistenza ed i propri scopi, per sollecitare la raccolta di fondi da utilizzare per il conseguimento dei fini istituzionali.
11. Promuovere ed organizzare attività ludico ricreative, di turismo e di autonomia per le persone disabili.
12. L'associazione potrà in via residuale effettuare tutte quelle attività connesse e collaterali al mondo della disabilità non dettagliatamente sopra riportate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie* e *strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7 persone fisiche o 3 Associazioni)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che contenga:

Pagina 2 di 9

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri *non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato ed *annotata*, a cura dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di *associato* si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione* o per *mancato pagamento* della quota associativa annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi

statutari mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono *rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *un mese*, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi*;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti*;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo*;
- *delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima* convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda* convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto in *via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia *espressamente previsto* nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo o Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea*;
- *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea*;
- *predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale*;
- *predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio*;
- *delibera l'ammissione e propone all'Assemblea l'esclusione degli associati*;
- *deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati*;



- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare un Presidente, Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La *convocazione* del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta o mediante mezzi di telecomunicazione, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è *validamente costituito* quando è presente la *maggioranza* dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte *a maggioranza dei presenti*.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione; è consentita la *partecipazione on-line*.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dello stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento *dell'attività* statutaria ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Pagina 7 di 9

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da *attività di raccolta fondi* di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno.

ART. 16 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
-
- libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni *del Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'Organo di controllo*, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi* associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese *effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono *assicurati* contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere *lavoratori* dipendenti o avvalersi di *prestazioni* di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 20 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017*, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Donato Di Maria

Sesto F. no 20.06.2023

ASSOCIAZIONE COALA
Via Giotto, 22
50019 SESTO FIORENTINO (FI)
C.F. 94167330482
Tel. 339-7663826
E-mail: info.coala@gmail.com